



Citta' di Termoli

Provincia di Campobasso

ORDINANZA COPIA N. 387 del 28-11-2023

OGGETTO: OSSERVANZA DELLE NORME CONTENUTE NELL'ART. 55 DEL REGOLAMENTO COMUNALE D'IGIENE D.C.C. N.33- 2016 CONTRO L'INTRODUZIONE NEGLI IMMOBILI UBICATI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE DI ANIMALI NOCIVI ALLA SALUTE UMANA QUALI: RATTI, PICCIONI, BLATTE ECC.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che in diverse aree cittadine, insistono immobili aventi una notevole quantità di ambienti che presentano contesti facilmente colonizzabili da ratti, piccioni, blatte ed altri animali nocivi alla salute dell'uomo, quali aree edificate con pertinenze disabitate, abbandonate, interrati, seminterrati, cantine, corti, magazzini, balconi, tetti e giardini;

Considerato che il controllo dei suindacati animali costituisce un aspetto di massima importanza a causa delle problematiche igienico-sanitarie che possono comportare sul territorio comunale;

Ravvisata la necessità di emanare un provvedimento per l'osservanza delle norme contenute nell'art. 55 del Regolamento Comunale di Igiene, approvato dal D.C.C. n.33 del 29.07.2016, che norma le misure da adottare contro la introduzione dei ratti e dei volatili all'interno di tutti gli edifici presenti sul territorio comunale, compresi quelli di interesse storico ed artistico, impedendone il loro accesso.

Visto che tra le caratteristiche etologiche dei ratti, piccioni, blatte, ecc. si evidenzia la grande capacità di adattamento e la loro alta prolificità durante tutto l'arco dell'anno;

Visto che giungono a questo ufficio, numerose segnalazioni da parte dei cittadini residenti e non, che lamentano la presenza degli stessi nei luoghi in premessa citati;

Vista la Legge 157/92 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" - (GU Serie Generale n.46 del 25-02-1992 - Suppl. Ordinario n. 41) che vieta in tutto il territorio nazionale, ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati;

al fine di scongiurare pericoli per l'igiene alla salute pubblica, causati dalla presenza e dalla proliferazione di detti animali molesti,

ORDINA

ai proprietari degli immobili ubicati all'interno del territorio comunale e nelle aree edificate con pertinenze disabitate e/o abbandonate quali seminterrati, cantine, corti, magazzini, ecc., aventi ambienti che presentano contesti facilmente colonizzabili dagli animali indicati nocivi alla salute dell'uomo, di adottare le seguenti misure:

- effettuare con frequenza almeno semestrale e prima dell'inizio di ogni estate, interventi di asportazione del guano accumulato, rimozione di eventuali piccioni e ratti morti, disinfezione delle parti e delle superfici imbrattate;
- derattizzazione, disinfestazione, bonifica degli interni degli edifici dal gauno;
- impedire la presenza degli animali di che trattasi, mediante efficaci interventi finalizzati ad evitare

l'introduzione, la nidificazione, lo stazionamento e conseguente rilascio delle loro delle deiezioni sulle sporgenze, sulle rientranze, sulle superfici e su eventuali marciapiedi pubblici interessati dalla problematica.

Tali misure vengono di seguito riportate a titolo indicativo e non esaustivo:

- posizionamento di reti antintrusione o griglie per la chiusura di tutte le aperture e gli accessi, attraverso i quali detti animali possano introdursi per trovare riparo o luogo di nidificazione;
- schermatura di tutti i possibili siti di posa presenti sulle facciate;
- posizionamento di dissuasori (reti, respingenti, filamenti a molti aghi comunque denominati, trappole, ecc.) su tutti i punti di posa orizzontali quali davanzali, cornicioni, terrazze, pensiline, cortili, intercapedini, cavedi.

I dispositivi messi in opera dovranno essere comunque verificati e mantenuti con frequenza almeno annuale.

Inoltre gli interventi di cui sopra, dovranno essere seguiti da una ditta autorizzata e specializzata nel settore, nel rispetto di tutte le normative ambientali, igieniche e di sicurezza previsti dalla legge.

Le misure necessarie dunque, dovranno essere portate a termine entro 30 gg. dalla data di contestazione e notifica del presente provvedimento agli interessati, che dovranno dare comunicazione a questo ufficio e alla ASREM, sulla loro avvenuta esecuzione, oppure provvederanno a comunicare eventuali giustificati ritardi, per consentire l'esercizio dell'attività di verifica da parte degli organi incaricati al controllo.

Qualora l'esecuzione degli interventi come sopra individuati, non costituisca attività libera ma sia subordinata all'acquisizione di titoli abilitativi, autorizzazioni, assensi o nulla osta comunque denominati dal punto di vista della normativa vigente a livello urbanistico, edilizio e paesaggistico, il termine di cui sopra sarà sospeso, previa opportuna comunicazione al Settore Ambiente del Comune di Termoli, in conseguenza della relativa tempistica procedimentale applicabile.

INCARICA

il Comando Polizia Municipale - Nucleo Ambiente del Comune di Termoli ed il Dipartimento Unico della Prevenzione della ASREM zona di Termoli per la verifica dell'ottemperanza del presente provvedimento.

AVVERTE

che l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 7 bis c. 1 bis del D. leg.vo n. 267/2000 e dell'art. 16 della L.24.11.1981 n. 689, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta € 50,00).

L'inosservanza della presente Ordinanza integrerà l'ipotesi di reato di cui all'art. 650 del Codice Penale.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Molise entro 60 giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso agli interessati, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del DPR 24.11.1971, n.1199 entro il termine di 120 giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

DISPONE

che copia della presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio comunale on-line e trasmessa per gli adempimenti di competenza a:

1. ASREM Via del Molinello, 1 – 86039 Termoli (CB);
2. Comando Polizia Municipale – SEDE
3. Settore Urbanistica SEDE
4. Comando Stazione Carabinieri Via Brasile,1 – 86039 Termoli (CB)
5. Carabinieri Comando Stazione Forestale Via Torino, 70 – 86039 Termoli (CB)
6. Commissariato P.S. Via Cina, 1 - 86039 Termoli (CB).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II
ING. GIANFRANCO BOVE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Termoli,

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II
ING. GIANFRANCO BOVE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.